

ORDINANZA

sul ricorso n. 2526 - 2022 R.G. proposto da:

CERULLI IRELLI VINCENZO – c.f. CRLVCN47C28H501X – VINTI STEFANO – c.f. VNTSFN60T27G273Y – elettivamente domiciliati in Roma, alla via Dora, n. 1, presso lo studio dell'avvocato Emilia Pulcini che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTI

contro

GETEC ITALIA s.p.a. (*già ANTAS s.p.a.*) – c.f. 02126260062 – in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, alla via di Monserrato, n. 25, presso lo studio dell'avvocato professor Matteo Nuzzo che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato professor Vincenzo Mariconda,

all'avvocato Francesca Pace e all'avvocato Roberto Rovero, la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso; gli anzidetti avvocati hanno indicato i rispettivi indirizzi di p.e.c.

CONTRORICORRENTE

e

STI s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

INTIMATA

avverso il decreto n. 5120/2021 della Corte d'Appello di Roma.

Udita la relazione nella camera di consiglio del 14 novembre 2025 del consigliere dott. Luigi Abete.

RILEVATO CHE

1. Con domanda di arbitrato in data 28.10.2015 la "STI" s.p.a. azionava nei confronti della "ANTAS" s.p.a. la clausola di cui all'atto di compromesso per arbitrato rituale del 19.10.2015.

Chiedeva, peraltro, dichiarare la risoluzione del contratto che aveva stipulato con l' "ANTAS" per grave inadempimento della controparte.

2. In data 6.7.2018 il collegio arbitrale, nelle persone del presidente, avvocato Giuseppe Orazio Russo, e degli arbitri, avvocato professor Vincenzo Cerulli Irelli ed avvocato professor Stefano Vinti, pronunciava il lodo.

Dichiarava la risoluzione del contratto, di cui alla scrittura privata in data 13.5.2013, intercorso tra la "STI" e l' "ANTAS" per grave inadempimento di tal ultima società, che condannava "a pagare a STI s.p.a. per sé e in qualità di mandataria delle imprese di cui alla scrittura privata del 13/05/2013 (...) la

complessiva somma di euro 12.729.374,00 con gli interessi ex d.lgs. n. 231/02 dalla domanda al soddisfo" (*cfr. ricorso, pag. 5*).

3. Durante la pendenza del giudizio – innanzi alla Corte d'Appello di Roma – di impugnazione del lodo le parti addivenivano alla stipula di accordo transattivo, in virtù del quale l' "ANTAS" si accollava l'obbligazione di pagamento delle spettanze tutte dovute agli arbitri.

4. Con determinazioni del 22.3.2017 e del 17.5.2018 gli onorari da corrispondersi agli arbitri venivano computati nel complesso in euro 660.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. ed accessori di legge.

E tanto sulla scorta del valore della controversia, identificato ai sensi dell'art. 12 cod. proc. civ., cui rinvia l'art. 5 del d.m. n. 55/2014 come integrato dal d.m. n. 37/2018, con il valore del contratto di cui era stata domandata la risoluzione, ossia nel 30% - pari ad euro 90.000.000,00 - del valore (*euro 270.000.000,00*), quale accertato dai cc.tt.uu., degli affidamenti accordati all' "ANTAS".

Veniva stabilito, inoltre, che l'importo del compenso, come sopra quantificato, sarebbe spettato per il 40% al presidente del collegio e per il residuo in pari misura (30%) ad ognuno degli arbitri, sicché all'avvocato professor Vincenzo Cerulli Irelli ed all'avvocato professor Stefano Vinti sarebbe spettato il compenso di euro 198.000,00 ciascuno, salvi gli acconti già corrisposti.

5. L' "ANTAS" non faceva luogo al pagamento dei compensi come sopra calcolati.

6. Ai sensi dell'art. 814, 2° co., cod. proc. civ. il presidente del collegio arbitrale ricorreva al presidente del Tribunale di Roma.

Alle istanze del ricorrente aderivano gli altri arbitri, intervenuti nel giudizio.

Resisteva l' "ANTAS".

7. Con ordinanza in data 23.1.2020 il Presidente del Tribunale di Roma quantificava il complessivo compenso in euro 75.000,00, "detratti gli acconti ricevuti" (*cfr. ricorso, pag. 9*).

Reputava, peraltro, che il valore della controversia fosse da individuare nella somma oggetto della condanna di cui al lodo.

8. Il presidente e gli ulteriori componenti del collegio arbitrale proponevano separati reclami, ex artt. 814, 3° co., e 825, 4° co., cod. proc. civ., alla Corte d'Appello di Roma.

Resisteva l' "ANTAS".

Non si costituiva la "STI" s.p.a.

9. Riuniti i reclami, con decreto in data 11/23.6.2021 la Corte d'Appello di Roma li rigettava e condannava in solido i reclamanti alle spese.

Evidenziava, la Corte di Roma, che l'art. 5 del d.m. n. 55/2014, in tema di liquidazione dei compensi a carico del soccombente, espressamente deroga, ai fini della determinazione del valore della causa, al rinvio – operato nel suo stesso ambito – alle disposizioni del codice di procedura civile.

Evidenziava dunque che "corretto [era] il richiamo fatto dal Presidente [del] Tribunale al criterio del *decisum* e non a quello del *disputatum*" e quindi "l'adozione come parametro di valore della causa [del]la somma di € 12.729.374,00" (*così decreto impugnato, pag. 6*).

Evidenziava d'altronde che, nell'evenienza in cui si palesi una manifesta sproporzione tra il criterio del *decisum* ed il criterio del *disputatum*, il giudice è senz'altro tenuto ad utilizzare "il criterio che ha riguardo ai sostanziali interessi in contrasto e alla concreta valenza economica della causa" (*così decreto impugnato, pag. 6*).

Evidenziava infine che manifestamente infondati erano i profili di illegittimità costituzionale prefigurati dai reclamanti, siccome il giudice è di certo abilitato a "calibrare i due criteri concorrenti del decisum e del disputatum correggendo gli effetti distorsivi paventati dai reclamanti" (*così decreto impugnato, pag. 7*).

10. Avverso tale decreto hanno proposto ricorso l'avvocato professor Vincenzo Cerulli Irelli e l'avvocato professor Stefano Vinti; ne hanno chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

La "ANTAS" s.p.a. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.

La "STI" s.p.a. non ha svolto difese.

11. I ricorrenti hanno depositato memoria.

Del pari ha depositato memoria la controricorrente.

CONSIDERATO CHE

12. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. "*error in iudicando*" ovvero la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 cod. proc. civ. e degli artt. 5 e 10 d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni e della relativa tabella n. 26.

Deducono che ha errato la Corte di Roma a determinare il valore della controversia definita con il lodo emesso in data 6.7.2018 in euro 12.729.374,00 – corrispondente al *quantum* della condanna pronunciata a carico della "ANTAS" – anziché in euro 90.000.000,00, pari al valore del contratto portato alla attenzione del collegio arbitrale e di cui è stata dichiarata la risoluzione (*cfr. ricorso, pagg. 15 - 16*).

Deducono invero che ai sensi dell'art. 12, 1° co., cod. proc. civ. "il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione" (*cfr. ricorso, pag. 15*).

Deducono d'altronde che nell'elaborazione giurisprudenziale di legittimità è sistematico il ricorso al criterio del "*disputatum*".

Deducono al contempo che l'impugnato decreto è inficiato da contraddittorietà, siccome, da un canto, ha fatto leva sul criterio del "*decisum*" e siccome, d'altro canto, ha affermato che il giudice è abilitato a far prevalere il criterio che ha riguardo alla concreta valenza economica della causa (*cfr. ricorso, pag. 20*).

Deducono, per altro verso, che alla stregua degli artt. 6 e 10 del d.m. n. 55/2014 e della tabella n. 26 allegata al medesimo d.m. il compenso minimo, il compenso medio ed il compenso massimo per ciascun arbitro sono pari rispettivamente ad euro 66.073,00, ad euro 132.145,00 e ad euro 237.861,00 e che detti importi sono da maggiorare in considerazione della complessità delle questioni (*cfr. ricorso, pag. 22*).

Deducono quindi che, da un lato, è del tutto congruo il compenso di euro 220.000,00 all'uopo richiesto per ciascun arbitro e, dall'altro, che "non si comprende (...) come il decreto gravato abbia potuto confermare quanto stabilito in prime cure e dunque quantificare in soli 75 mila Euro l'importo complessivo per il Collegio arbitrale" (*così ricorso, pag. 22*).

Deducono segnatamente che il compenso minimo per ciascun arbitro è pari ad euro 30.074,00 (*cfr. ricorso, pag. 22*).

13. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. "*error in iudicando*", per aver la Corte d'Appello di Roma reputato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 814 cod. proc. civ. in combinato disposto con gli artt. 5 e 10 d.m. n. 55/2014 per violazione degli artt. 3, 24, 36, 42, 101 e 111 Cost.

Deducono che non vale a fugare i dubbi di costituzionalità il riferimento operato dalla Corte di Roma al potere del giudice di calibrare i criteri del "*decisum*" e del "*disputatum*", viepiù che la Corte d'appello non ha tenuto conto che l'arbitrato "partecipa delle medesime garanzie della funzione giurisdizionale" (*cfr. ricorso, pagg. 24 e 25*).

Deducono invero che le garanzie di terzietà e imparzialità riferibili pur agli arbitri, sarebbero compromesse, qualora si interpretasse l'art. 814 cod. proc. civ. nel senso che l'ammontare dei compensi agli arbitri dovuti "è condizionato dall'importo della condanna contenuta nel lodo" (*così ricorso, pag. 26*).

Deducono segnatamente che gli arbitri sarebbero indotti "ad aggravare la condanna della parte soccombente, nella prospettiva di ottenere un maggiore profitto dall'attività arbitrale" (*così ricorso, pag. 27*).

Deducono del resto che, qualora gli arbitri rigettino tutte le domande, è inevitabile il riferimento al valore della domanda (*cfr. ricorso, pag. 28*).

14. Il primo motivo di ricorso è senz'altro fondato e meritevole di accoglimento nella parte in cui si lamenta la mancata applicazione del criterio del "*disputatum*"; il suo buon esito, *in parte qua*, assorbe la disamina non solo del secondo motivo ma pur degli ulteriori profili di censura veicolati dal primo mezzo.

15. È sufficiente il rinvio all'elaborazione di questa Corte.

Ovvero all'insegnamento secondo cui, in caso di devoluzione della controversia ad un collegio arbitrale, il valore della stessa, rilevante ai fini della liquidazione del compenso spettante agli arbitri, si determina in maniera aprioristica - ai sensi dell'art. 5, n. 1, della tariffa stragiudiziale forense, che

rinvia alle norme del codice di procedura civile in materia di competenza per valore - sulla base del "*petitum*", senza che possa spiegare alcun effetto la pronunzia emessa da detto collegio, anche solo di inammissibilità o di improcedibilità della domanda, atteso che un ipotetico criterio di determinazione "*ex post*" del valore della causa sulla base del concreto "*decisum*" sarebbe in contrasto con le regole fissate nel codice di procedura civile (*cfr. Cass. (ord.) 13.4.2022, n. 11963; Cass. 28.4.2022, n. 13395; Cass. 6.4.2009, n. 8247*).

16. Va debitamente soggiunto che le testé menzionate indicazioni di questa Corte superano e sopravanzano le indicazioni, eventualmente di segno diverso, desumibili dall'insegnamento delle Sezioni Unite (*il riferimento è a Cass. Sez. Un. 7.12.2016, n. 25045, secondo cui nell'ipotesi in cui la determinazione del compenso agli arbitri, in ragione della composizione mista del collegio arbitrale, avvenga in via equitativa utilizzando i parametri di cui al d.m. n. 127 del 2004 (applicabile "ratione temporis"), anche il valore della controversia deve essere determinato alla stregua dei criteri generali previsti dall'art. 6 del d.m. citato, e cioè sulla base non di quanto richiesto dalla parte vincitrice ma di quanto liquidato con la decisione, non essendo in tal caso applicabile l'art. 12 cod. proc. civ., atteso che le tabelle di liquidazione sono strettamente collegate ai criteri generali di liquidazione dalle stesse previste, onde non è possibile applicare in via equitativa le une prescindendo dagli altri*).

17. In accoglimento del primo motivo di ricorso il decreto n. 5120/2021 della Corte d'Appello di Roma va cassato con rinvio alla stessa Corte d'appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

All'enunciazione, in ossequio alla previsione dell'art. 384, 1° co., cod. proc. civ., del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio -

può farsi luogo *per relationem*, nei medesimi termini espressi dalle massime desunte dalle pronunce di questa Corte in precedenza menzionate (*cfr. Cass. (ord.) n. 11963/2022; Cass. n. 13395/2022*).

18. In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. *quater*, d.P.R. n. 115/2002, i ricorrenti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. *bis* dell'art. 13 d.P.R. cit.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

accoglie nei termini di cui in motivazione il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa in relazione al primo motivo il decreto n. 5120/2021 della Corte d'Appello di Roma e rinvia alla stessa Corte d'appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 novembre 2025.

Il presidente
Guido Mercolino